CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 927-bis c.o.m.

Speciali limiti di età per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare

I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale;

b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;

c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale. (138)

Versione in vigore dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	V — Stato giuridico e impiego
Capo	III — Rapporto di impiego
Sezione	V — Cessazione dal servizio permanente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(138) Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-927-bis-speciali-limiti-di-eta-per-gli-ufficiali-del-corpo-unico-della-sanita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it